

ART. 6

Il «trustee» può rinunciare all'incarico fiduciario con dichiarazione unilaterale di volontà da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Fiduciante, la quale s'impegna a nominare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione, un altro Trustee tenendo conto delle indicazioni che riceverà dall'odierno Trustee; in difetto d'indicazioni ed in caso di morte o di sopravvenuta incapacità dell'odierno Trustee o in difetto di nomina di nuovo Trustee conforme alle indicazioni date dall'odierno, il Trust si estingue ed il suo patrimonio viene suddiviso tra i beneficiari anche se ancora minorenni, con le forme di legge, in misura tale da rispettare l'eguaglianza tra i beneficiari di cui si è detto in calce all'articolo 1), dunque tenendo conto delle erogazioni effettuate in concreto.

In caso di morte del settlor in epoca in cui i beneficiari suoi eredi non abbiano ancora compiuto la maggiore età, il Trust continuerà a perseguire il suo fine, con particolare attenzione nei confronti delle nuove esigenze dei suoi eredi

(problematica relativa alla collazione ed alla dispensa ex art 737 c.c.)

Allorchè tutti i beneficiari avranno compiuto la maggiore età, ciascuno di loro potrà chiedere al Trust di non ricevere più alcun tipo di beneficio e di liquidare la quota di sua spettanza, che verrà liquidata dal Trustee nella misura insidacabile che egli riterrà compatibile con gli scopi del Trust, tenendo conto del concetto di eguaglianza tra i beneficiari enunciato all'art. 1).